

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 01/E/180105 – rev. 10/180214 – rev. 20/180219

San Fior, lì 05/01/2018

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: **ELENCHI INTRASTAT 2018**

SOMMARIO

La presente circolare è intesa a puntualizzare il contenuto degli obblighi di presentazione degli **elenchi intracomunitari** (Elenchi **Intra 1 e Intra 2**) per le operazioni effettuate/intervenute dall'1/01/2018.

La relativa disciplina è stata recentemente modificata all'insegna di una pretesa "semplificazione".

La necessità di chiarimenti scaturisce principalmente dal mancato coordinamento tra il disposto dell'articolo 50, comma 6 del DL 331/93, novellato dalla legge di conversione del DL 244/2016, dal quale sembra evincersi **l'avvenuta abrogazione dei modelli Intrastat relativi ai servizi resi e ricevuti**, con decorrenza dal 2018 ed il testo del Provvedimento del 25/09/2017, che, al contrario, li riconferma:

- con riguardo agli **acquisti** di servizi (**ricevuti**), limitatamente alla parte statistica;
- con riguardo a quelli **resi** sia nella parte statistica che fiscale.

Le nuove regole non interessano gli adempimenti in scadenza il prossimo 25 gennaio, riguardanti gli elenchi di chiusura del 2017 (mese di dicembre, per i soggetti mensili e quarto trimestre, per i trimestrali).

I lettori meno pazienti possono saltare direttamente all'ultima pagina della presente informativa.

L'esigenza di revisione ed aggiornamento della presente informativa consegue, soprattutto, alle sorprese che emergono utilizzando la nuova versione (19.0.0.0.) del software "intr@web", recentemente rilasciato dall'Agenzia delle Dogane.



CONTRORDINE!

Le "allarmanti" considerazioni (evidenziate in rosso) di cui alla rev. 10/180214 della nostra presente informativa 01/E/180105, debbono intendersi superate alla luce delle modifiche apportate al software intr@web.

SITUAZIONE DELL'OBBLIGO FINO AL 31/12/2017

L'art. 50 comma 6 del DL n. 331/1993, nel testo in vigore fino al 28 febbraio 2016, disponeva, tra l'altro, che

"i contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute”.

L'art. 1 del D.M. 22/02/2010, attuativo del citato art. 50, c. 6, tuttora vigente, dispone che:

“1. I soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto presentano i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:

- a) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:*
 - 1) cessioni intracomunitarie di beni comunitari;*
 - 2) prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;*
- b) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:*
 - 1) acquisti intracomunitari di beni comunitari;*
 - 2) prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.*

Lo stesso DM 22/02/2010 fissa la **periodicità degli elenchi**, precisando al successivo art. 2, che *“ciascun elenco riepilogativo (beni e servizi) è presentato con riferimento:*

- a) a periodi **trimestrali**, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;*
- b) a periodi **mensili**, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a)”.*

In considerazione del fatto che i dati degli elenchi potevano essere reperiti nel **“nuovo spesometro”**, l'art. 4, comma 4, lett. b), DL n. 193/2016 aveva disposto la **soppressione** a decorrere dal 1° gennaio 2017 degli elenchi relativi:

- **agli acquisti intracomunitari di beni**
- **e alle prestazioni di servizi ricevute** da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea,

dimenticando però, nell'enfasi semplificatrice, che gli elenchi, comunque previsti dalla normativa unionale, assolvevano anche ad una funzione statistica.

Accortosi dell'errore, il legislatore intervenne quasi subito con l'art. 13, commi da 4-ter a 4-quinquies, del D.L. 30/12/2016 n. 244 (c.c. milleproroghe”), il quale:

- **da un lato, dispose la proroga ancora per un anno (fino a tutto il 31 dicembre 2017), degli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e di servizi;**
- **dall'altro, riscrisse l'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, demandando ad un Provvedimento da emanare del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, il**

compito di definire il contenuto “*semplificato*” degli elenchi, con effetto dal 1° gennaio 2018, e precisando, tra l’altro, che:

*“I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle **cessioni e degli acquisti intracomunitari** del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti**”.*

La formulazione letterale del novellato articolo 50, comma 6, del DL 331/1993, lascia un tantino disorientati (“**cessioni e degli acquisti ... resi ... e ...ricevuti**”?!!), perché l’utilizzo dei verbi “*rendere*” e “*ricevere*” si addice alle prestazioni di servizio e non certo alle cessioni ed agli acquisti! Ma l’uso improprio della lingua italiana da parte del legislatore non rappresenta certo un novità.

In ogni caso, la norma in questione è stata unanimemente interpretata nel senso di limitare, dal 2018, gli obblighi dichiarativi alle **cessioni ed agli acquisti di beni**, escludendo i servizi resi e ricevuti.



Elenchi riepilogativi dei SERVIZI RESI E RICEVUTI: allora l’obbligo è scomparso o no?

Nel novellato art. 50, comma 6, è ribadito l’obbligo di presentazione *degli elenchi riepilogativi delle **cessioni e degli acquisti intracomunitari***, mentre non si fa più alcun cenno alle **prestazioni di servizi ... rese ... e ricevute**.

Tuttavia, come vedremo nel prosieguo, l’obbligo di compilazione degli elenchi delle prestazioni intracomunitarie **di servizi ricevuti**, anche se non più previsto nel cit. art. 50, è scomparso solo per i soggetti trimestrali; resta, invece, sostanzialmente immutato per i **servizi resi**.

PROVVEDIMENTO DEL 25/09/2017: NUOVO CONTENUTO DEGLI ELENCHI

Il provvedimento del 25 settembre 2017 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, stabilisce le seguenti “*semplificazioni*”, con effetto **dal 1° gennaio 2018**:

“1. Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli ACQUISTI DI BENI (Modello INTRA 2bis)

1.1. I soggetti ... presentano, **ai soli fini statistici**, gli elenchi riepilogativi degli **acquisti intracomunitari di beni** con riferimento a **periodi mensili**, **qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti** sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro.

1.2. Per i soggetti ... diversi da quelli di cui al punto 1.1., i dati riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni sono acquisiti, **ai soli fini statistici**, dall’Agenzia delle entrate mediante gli adempimenti comunicativi di cui all’articolo 21 del d.l. n. 78/2010, oppure di cui all’articolo 1 del

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

d.Lgs. n. 127/2015, e resi disponibili all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'ISTAT e alla Banca d'Italia".

All'aggettivo **"totale"**, già utilizzato dal DM 22/02/2010, non è mai stata data soverchia importanza, ritenendolo semplicemente **"pleonastico"**; quindi, in prima battuta, non sorprende più di tanto vederlo ripetuto nella frase **"qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti"** del punto 1.1 del provvedimento del 25/09/2017.

Ma, mettendolo in relazione con le indicazioni contenute nella funzione **"modifica obbligato"** del software **"intr@web"** (vers. 19.0.0.0) (che deve essere utilizzata per aggiornare il profilo dell'utente in relazione alla previsione delle nuove soglie di periodicità per il 2018), ove l'**importo-soglia** è inteso, sorprendentemente, come **"valore annuo"**, la conclusione cambia radicalmente.

In fatti, come si vede dall'immagine che segue, al fine di stabilire la periodicità degli elenchi degli acquisti intracomunitari del 2018 (mensile=obbligo di presentazione; trimestrale=facoltà), viene fatto riferimento ad un valore annuo di euro 200.000.

Obbligato

Partita Iva	02045610264	Denominazione	TA BELCORVO SRL
Indirizzo	VIA BELCORVO 38	Città	A DI SANT'URBANO
C.A.P.	31010	Persona Rif.	
Numero Telefono	0438782292	Numero Fax	0438783183

Periodicità elenchi fino al 2017

Acquisti/Servizi Ricevuti	Mensile	Cessioni/Servizi Resi	Mensile
☐ Valore annuo degli arrivi > 20.000.000 Euro		☐ Valore annuo delle spedizioni > 20.000.000 Euro	

Periodicità elenchi 2018

Acquisti beni	Trimestrale (valore annuo < 200.000)	Cessioni beni	Mensile (valore annuo >= 100.000)
Servizi ricevuti	Mensile (valore annuo >= 200.000)	☐ Valore annuo delle spedizioni > 20.000.000 Euro	
		Servizi resi	Trimestrale (valore annuo < 50.000)

Numero Rif.	000176	Delegato	03411320264
Codice Utente		Cod. Sezione Doganale	
Progressivo Sede			

OK Esci

Qualora tale riferimento fosse corretto, il software aggiornato (vers. 19.0.0.0.) dell'Agenzia sembrerebbe legittimare conclusioni molto differenti da quelle cui si perviene dalla semplice lettura del provvedimento del 25/09/2017; per tutte valga il seguente esempio numerico:

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

trim.prec.	importo degli acquisti effett.	1ma interpretaz. obbligo mens. Gennaio 2018	progressivo acq.	2da interpretaz. obbligo mens. Gennaio 2018
1/2017	50.000,00	gennaio 2018 = NO	50.000,00	gennaio 2018 = NO
2/2017	60.000,00	gennaio 2018 = NO	110.000,00	gennaio 2018 = NO
3/2017	70.000,00	gennaio 2018 = NO	180.000,00	gennaio 2018 = NO
4/2017	80.000,00	gennaio 2018 = NO	260.000,00	Gennaio 2018 = SI
totale	260.000,00			

N.B.: La 1ma interpretazione sembrava potersi ricavare dal testo del provvedimento dell'AdE del 25/09/2017.

La 2da interpretazione è suggerita dalla specifica funzionalità del software intr@web (nell'immagine sopra riprodotta)

Insomma, nell'esempio proposto, è incerta la sussistenza dell'obbligo di presentare l'elenco degli acquisti intracomunitari per il mese di gennaio.

Considerato che le modifiche sono state spacciate per "semplificazioni", dovrebbe preferirsi la seconda interpretazione che risolverebbe in radice anche altri dubbi non da poco.

Ipotizzando che nei quattro trimestri che precedono il mese di gennaio 2018 il totale (inteso come progressivo) non sia stato superato e che, al contrario, nel medesimo mese siano stati effettuati acquisti per un ammontare oltre la soglia, viene infatti ulteriormente da chiedersi se l'obbligo di presentazione mensile scatterà davvero solo a partire dal mese di aprile 2018?!

trim.prec.	acquisti effett.	1ma interpretaz. obbligo mens. (interpr. azzardata)	progressivo acq.	2da interpretaz. obbligo mens. (interpr. Prudente)
1 trim2017	49.000,00	gennaio 2018 = NO	49.000,00	gennaio 2018 = NO
2 trim2017	50.000,00	gennaio 2018 = NO	99.000,00	gennaio 2018 = NO
3 trim2017	50.000,00	gennaio 2018 = NO	149.000,00	gennaio 2018 = NO
4 trim2017	50.000,00	gennaio 2018 = NO	199.000,00	gennaio 2018 = NO
totale	199.000,00			
gen-18	210.000,00		210.000,00	gennaio 2018 = NO???
feb-18	250.000,00		460.000,00	Febbraio 2018 = NO???
mar-18	300.000,00		760.000,00	Marzo 2018 = NO???
1 trim2018	760.000,00			Aprile 2018 = SI

Non sembra prudente concludere che, nella situazione sopra ipotizzata, non sussista obbligo di presentare il modello Intra - 2 bis per tutti i primi tre mesi del 2018!

In attesa di ulteriori¹ istruzioni ufficiali, si osserva che, ammesso e non concesso che le indicazioni del software intr@web siano corrette, ogni dubbio sarebbe fugato solo qualora la regola fosse così intesa:

¹ Con la determina del Direttore dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, Prot. n. 13799/RU dell'8 febbraio 2018, sono state approvate le "Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti".

Purtroppo, in merito alla questione in discorso, la determina non aiuta affatto.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

"l'obbligo di presentazione mensile decorre solo dal mese successivo a quello in cui nell'anno solare viene raggiunto il limite di 200.000 euro".



CONTRORDINE!

Le considerazioni che precedono (così come integrate nella rev. 10/180214 della presente informativa) debbono intendersi superate alla luce delle modifiche apportate al software intr@web.

Infatti, nonostante la versione di intr@web risulti tutt'ora indicata come 19.0.0.0., come si vede dall'immagine che segue tratta dal download del 19/02/2018, il riferimento (evidentemente errato) al "valore annuo" è stato SOSTITUITO con quello (che si presume, ora corretto) al "valore TRIMESTRALE" di euro 200.000.

Se ne deduce che l'aggettivo "totale" è davvero pleonastico!

The screenshot shows a software window titled 'Obbligato'. It contains several sections for data entry:

- Partita Iva**: Input field.
- Indirizzo**: Input field.
- C.A.P.**: Input field.
- Numero Telefono**: Input field.
- Denominazione**: Input field.
- Città**: Input field.
- Persona Rif.**: Input field.
- Numero Fax**: Input field.
- Periodicità elenchi fino al 2017**: Section with two dropdowns: 'Acquisti/Servizi Ricevuti' and 'Cessioni/Servizi Resi'.
- Periodicità elenchi 2018**: Section with four dropdowns: 'Acquisti beni' (set to 'Mensile (valore trimestrale >= 200.000)'), 'Cessioni beni' (set to 'Mensile (valore trimestrale >= 100.000)'), 'Servizi ricevuti', and 'Servizi resi'. Below these are two checkboxes: 'Valore annuo degli arrivi > 20.000.000 Euro' and 'Valore annuo delle spedizioni > 20.000.000 Euro'.
- Numero Rif.**: Input field.
- Codice Utente**: Input field.
- Progressivo Sede**: Input field.
- Delegato**: Input field with a dropdown arrow.
- Cod. Sezione Doganale**: Input field with a dropdown arrow.
- Buttons: 'OK' and 'Esci'.

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it



Elenchi riepilogativi relativi agli ACQUISTI DI BENI (Modello INTRA 2bis)

Gli elenchi riepilogativi degli **acquisti** intracomunitari di beni vanno presentati, **ai soli fini statistici**²⁻³, esclusivamente con riferimento a **periodi mensili**, se l'ammontare **totale** trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a **200.000** euro.

Per i soggetti che effettuano acquisti intracomunitari di beni per importi **trimestrali** (o **"annuali"** come **sembrerebbe ricavarsi dal software intr@web?**) inferiori a 200.000 euro, i dati statistici saranno ricavati dal "nuovo spesometro".

Scompare, quindi, (solo) l'obbligo di presentazione TRIMESTRALE degli elenchi Intra 2bis per gli acquisti di BENI e resta quello mensile, sia pure con la previsione di un limite esonerativo quadruplicato rispetto al previgente.

² Secondo le **previgenti** istruzioni al vigente modello Intra 2bis, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile dovevano compilare le colonne 1 e da 6 a 15, se le operazioni **sono riepilogate solo ai fini statistici**; ci si poteva chiedere dunque, nell'ipotesi in cui i modelli non fossero stati modificati per il 2018 (come in effetti è avvenuto), se la colonna 4, "ammontare delle operazioni in euro", debba essere ancora compilata!?

Con buona pace della semplificazione, dalle nuove istruzioni pare di capire che dovranno essere compilate sostanzialmente le stesse colonne di prima (quando il modello Intra- 2 bis assolveva anche agli obblighi fiscali).

³ L'art. 6 del D.M. 22-2-2010 (Contenuto degli elenchi - Parte statistica) precisa che "I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore ad euro 20.000.000 indicano i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto nella parte statistica degli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie e, rispettivamente, agli acquisti intracomunitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), n. 1) e di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), n. 1)". Sarà ancora così in futuro?! È evidente che, se non si dovessero più compilare le colonne 4 e 5, quantomeno, la colonna 10 "valore statistico" dovrà essere compilata.

Le istruzioni approvate l'8/02/2018 precisano quanto segue:

- **Ammontare delle operazioni in euro (col. 4):** "Indicare l'ammontare degli acquisti di beni, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto";
- **Valore statistico in euro (col. 10):** "La colonna va compilata: a) dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010; b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui non è stata compilata la colonna 4".

“2. Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli ACQUISTI DI SERVIZI (Modello INTRA 2quater)”

2.1. I soggetti presentano, **ai soli fini statistici**, gli **elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi** di cui all’articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **acquisite** presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, con riferimento a periodi **mensili**, qualora l’ammontare **totale**⁴ trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

2.2. Per i soggetti, diversi da quelli di cui al punto 2.1, i dati riepilogativi degli acquisti intracomunitari di servizi sono acquisiti, **ai soli fini statistici**, dall’Agenzia delle entrate mediante gli adempimenti comunicativi di cui all’articolo 21 del d.l. n. 78/2010, oppure di cui all’articolo 1 del d.Lgs. n. 127/2015, e resi disponibili all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, all’ISTAT e alla Banca d’Italia.

2.3. Ai fini della compilazione del campo “Codice Servizio” presente negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi intracomunitari, occorre far riferimento al quinto livello della classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA)”.



Elenchi riepilogativi relativi agli ACQUISTI DI SERVIZI (Modello INTRA 2quater)

Resta l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi degli **acquisti intracomunitari di servizi, ai soli fini statistici**⁵, con riferimento a **periodi mensili**, quando l’ammontare **totale** trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 100.000 euro**.

Scompare, quindi, l’obbligo di presentazione TRIMESTRALE degli elenchi Intra 2quater per gli acquisti di SERVIZI, ma resta quello mensile, sia pure con un tetto esonerativo raddoppiato rispetto al precedente.

È prevista, per quello che vale, la semplificazione consistente nell’accorpamento delle prestazioni di servizio al quinto livello di codifica CPA; in sostanza le prestazioni di servizi ricevute saranno individuate con un livello di dettaglio inferiore, con un codice numerico di cinque caratteri, anziché di sei.

“Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni (ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti) [PROVV. 25/09/2017]”.

⁴ Anche nel caso degli acquisti di servizi restano tutte le perplessità in ordine alla verifica dell’obbligo mensile.

⁵ Diversamente dal mod. Intra 2Bis, l’attuale mod. Intra 2Quater non presenta colonne riservate esclusivamente alle informazioni “statistiche”; pertanto, codice CPA a parte, la compilazione solo statistica dovrebbe rivelarsi identica al passato.

"3. Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi alle CESSIONI DI BENI (Modello INTRA 1bis)

3.1. La compilazione dei dati statistici negli elenchi riepilogativi relativi alle **cessioni intracomunitarie di beni** è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità **mensile** ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) del Decreto 22 febbraio 2010, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro".



Elenchi riepilogativi relativi alle CESSIONI DI BENI (Modello INTRA 1bis)

L'art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto 22 febbraio 2010 (tutt'ora vigente) stabilisce che ciascun elenco riepilogativo delle **cessioni di beni** va presentato con riferimento a periodi **mensili** dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale **superiore a 50.000 euro**. Per gli altri soggetti, l'obbligo è trimestrale.

Per gli elenchi delle cessioni intracomunitarie di beni (modello Intra 1bis), quindi, l'obbligo di presentazione del modello Intrastat sopravvive (sia trimestrale che mensile!).

La compilazione dei **dati statistici**⁶ da parte dei soggetti che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro diviene facoltativa.

⁶ I dati che si potranno omettere, con riferimento al tradizionale mod. Intra 1Bis (semprechè lo stesso non venga modificato), sono quelli delle colonne da 5 a 13.

Per gli altri soggetti, l'obbligo è trimestrale.

Per i servizi resi l'obbligo, quindi, sopravvive sia nella parte statistica⁷ che fiscale.

L'unica semplificazione consiste nell'accorpamento delle prestazioni di servizio al quinto livello di codifica; in sostanza le prestazioni di servizi saranno individuate con un livello di dettaglio inferiore (codice numerico di cinque caratteri, anziché di sei).

SUPERAMENTO DELLE SOGLIE

Il nuovo sistema richiede evidentemente che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata **distintamente per ogni categoria di operazioni**. Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa **alle altre tre** (sic!) **categorie di operazioni** (ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, **sarà tenuto a presentare mensilmente l'elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti**) [dall'appendice "Motivazioni" del Provvedimento 25/09/2017].

Ma che dire nel caso in cui un soggetto superi in un determinato trimestre la soglia dei 50.000 euro per le cessioni intracomunitarie di beni, ma abbia fatturato solo 10.000 euro di prestazioni?! **In base al dettato letterale del provvedimento ("non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni"), non sarebbe obbligato a compilare il mod. Intra-1 quater.**

Ma è evidente che, **in base ad una interpretazione più prudentiale**, il soggetto **dovrebbe** presentare entrambi i modelli Intra 1Bis e Intra 1Quater **mensilmente**, anche con riguardo alle prestazioni di servizio rese; l'affermazione riportata nelle Motivazioni del Provvedimento 25/09/2017 (il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa **alle altre tre** categorie di operazioni) **potrebbe**, quindi, risultare ridimensionata, **nel senso che la novità vale solo per gli acquisti.**

CONTRIBUENTI FORFETARI

Nulla cambia, per le cessioni intracomunitarie di beni effettuate dai contribuenti **forfetari**: infatti, le cessioni in parola sono considerate alla stregua di operazioni interne senza applicazione dell'Iva, previa indicazione in fattura della dicitura «Non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41, co. 2-bis, del D.L.

⁷ Diversamente dal mod. Intra 1Bis, l'attuale mod. Intra 1Quater non presenta colonne riservate esclusivamente alle informazioni "statistiche"; pertanto, codice CPA a parte, la compilazione solo statistica dovrebbe rivelarsi identica al passato.

Le istruzioni approvate l'8/02/2018 confermano che resta facoltativa (a partire dal 2015) la compilazione delle colonne: "numero fattura"; "data fattura"; "modalità erogazione" e "modalità incasso".

30.8.1993, n. 331» e senza che per tali operazioni sia necessaria l'iscrizione all'archivio Vies e la presentazione degli elenchi riepilogativi (Mod. Intra 1-bis)⁸.

Conseguentemente, l'unico adempimento Intrastat che rimarrà in capo ai contribuenti forfetari sarà soltanto quello relativo alle prestazioni di servizi generici di cui all'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972, rese ad un committente (soggetto passivo) stabilito in un altro Stato Ue

SINTESI DEGLI OBBLIGHI INTRASTAT DALL'1/01/2018 (Salvo auspicabili nuovi interventi normativi)

La situazione al momento in cui viene redatta la presente nota informativa, salvo auspicabili interventi normativi o **contrarie istruzioni ufficiali**, può essere quindi così sintetizzata:

Tipologia Operazioni intrac.	Obbligo presentaz. Elenchi		Annotazioni	
	sogg.trim.	sogg.mens	note: sogg.trim.	note: sogg.mens
acquisti di beni	NO	SI		imp.>= 200.000 obbligo solo statistico
servizi ricevuti	NO	SI		imp.>= 100.000 obbligo solo statistico
cessione di beni	SI	SI	imp. < 50.000 dati statistici facoltativi < 100.000	imp.>= 50.000 dati statistici facoltativi < 100.000
servizi resi	SI	SI	imp. < 50.000 codice CPA 5 livello	imp.>= 50.000 codice CPA 5 livello

Semplificazioni? "Parturient montes, nascetur ridiculus mus" (ovvero, "la montagna ha partorito un ridicolo topo")!

~~~~~

Il personale dello Studio Andreetta & Associati rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

La Segreteria

<sup>8</sup> La Settimana Fiscale 2.11.2017, p. 20-24, Modelli Intrastat di Sandro Cerato